

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3731 del 06/08/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi - L.R. 21/04 e smi. Ditta ENI spa. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione IPPC esistente di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 50 MW (punto 1.1 all. VIII del D.Lgs 152/2006 e smi) sita in Comune di Ravenna, via Lacchini 101, denominato Centrale Gas di Casalborsetti. Modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AIA di cui alla Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. 2018-1956 del 20/04/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3863 del 06/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei AGOSTO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e SMI - L.R. 21/04 e SMI. DITTA **ENI SPA**. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORIFICA DI COMBUSTIONE SUPERIORE A 50 MW (PUNTO 1.1 ALL. VIII DEL D.Lgs 152/2006 e SMI) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA LACCHINI 101, DENOMINATO **CENTRALE GAS DI CASALBORSETTI**. **MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AIA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI ARPAE SAC N. 2018-1956 DEL 20/04/2018.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni - SAC) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. 2018-1956 del 20/04/2018 è stato rilasciato il riesame dell'AIA alla Società ENI SPA per la installazione IPPC esistente di combustione con potenza superiore a 50 MW sita in Comune di Ravenna, via Lacchini, n.101, località Casalborsetti denominata **Centrale Gas Casalborsetti**;

DATO ATTO che in data 11/06/2019 con nota acquisita da ARPAE SAC con PG/2019/92206, la Società ENI spa (P.IVA 00905811006), con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, n.1, ha presentato, attraverso il Portale Regionale IPPC-AIA, domanda di modifica non sostanziale dell'AIA rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2018-1956 del 20/04/2018 per la propria installazione sita in Comune di Ravenna, via Lacchini n. 101, denominata **Centrale Gas Casalborsetti**;

La modifica non sostanziale presentata, prevede:

- la sostituzione degli attuali condotti di scarico (punti di emissione E19/a ed E27/a) afferenti ai Turbocompressori Nuovo Pignone TK04 e TK05 con nuovi condotti;
- la sostituzione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) sia per i due Turbocompressori oggetto di intervento (TK04 e TK05), sia per i restanti Turbocompressori (TK03 e TK06);

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica **ARPAE SinaDoc. n. 18225/2019** emerge che:

- la modifica proposta dalla Società ENI SPA non comporterà alcun aumento della capacità produttiva e/o dei valori di soglia autorizzati e non determinerà effetti negativi e significativi sull'ambiente;

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata da ENI SPA tramite il Portale AIA/IPPC e acquisita da ARPAE SAC con PG/2019/112573 del 17/07/2019 in merito alla dichiarazione di invarianza dell'impatto acustico a seguito degli interventi da effettuare, poiché le modifiche riguardano sorgenti passive senza introduzione di motori o parti attive;

VISTO inoltre l'esito del Rapporto Ispettivo svolto in data 14/03/2019 e acquisito da ARPAE SAC con PG/2019/44703 del 20/03/2019, nel quale sono contenute indicazioni che vengono recepite nella presente modifica non sostanziale;

CONSIDERATO che le norme che disciplinano la materia sono:

- Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 *"Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni"*;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, in particolare l'art. 2, comma 5, e l'allegato III *"Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame"* e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto *"Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04"*, la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 *"Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005"* recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto *"Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni"*

per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate*";
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: "Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";

CONSIDERATO inoltre che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n.46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli; in adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori, come già comunicato con nostra nota PGRA/2018/13936 del 08/10/2018;

VISTO l'esito positivo, con condizioni, della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, trasmesso da ARPAE, Servizio Territoriale di Ravenna, con nota PG/2019/42965 del 18/03/2019;

CONSIDERATO inoltre che la Società ENI SPA ha presentato, con nota acquisita da ARPAE SAC con PG/2019/73864 del 09/05/2019, in ottemperanza al punto 1 – Sezione D1) – Piano di adeguamento - dell'AIA rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2018-1956, lo studio di fattibilità per il recupero del calore da gas combustibili, dal quale emergono criticità tecniche rilevanti legate alla necessità di apportare modifiche sostanziali agli attuali turbogruppi oltre a una sostanziale non sostenibilità economica;

RITENUTO pertanto di accogliere quanto dichiarato dalla Ditta con la nota sopra richiamata e le motivazioni in essa contenute e preso atto della installazione del filtro a carboni attivi sulla emissione E36/a, in ottemperanza a quanto indicato al punto 2 – Sezione D12 – Piano di adeguamento dell'AIA sopra richiamata;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come **non sostanziale** che comporta comunque l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **di considerare** la modifica comunicata relativamente alla sostituzione degli attuali condotti di scarico (punti di emissione E19/a ed E27/a) afferenti ai Turbocompressori Nuovo Pignone TK04 e TK05 con nuovi condotti e alla sostituzione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) sia per i due Turbocompressori oggetto di intervento (TK04 e TK05) sia per i Turbocompressori non oggetto di intervento (TK03 e TK06), presentata dalla **Società ENI spa** come **MODIFICA NON SOSTANZIALE con aggiornamento** della Determina Dirigenziale n.2018-1956 del 20/04/2018 rilasciata da ARPAE SAC;
2. **di aggiornare** (aggiornamento per modifiche non sostanziali), con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. 21/04 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1956 del 20/04/2018 rilasciata alla ditta ENI spa, avente sede legale in Comune di Roma, piazzale Enrico Mattei 1, P.IVA 00905811006, per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di combustione con potenza superiore a 50 MWt di cui al punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e smi, nell'installazione sita in Comune di Ravenna, via Lacchini 101, località Casalborsetti, come di seguito riportato:

2.1) il Paragrafo D.2.4 – Emissioni in atmosfera – di cui all'AIA sopracitata, limitatamente ai punti di emissione E19a e E27a afferenti alle turbine a gas TK04 e TK05, per i parametri altezza del camino e sezione del camino, sono aggiornati nel modo seguente:

Punto di emissione E19/a – Turbina di compressione gas Nuovo Pignone KA04

Portata massima	100.000	Nm ³ /h
Altezza	15,35	m
Temperatura	450	°C
Sezione	4,67	m²
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

CO	100	mg/Nm ³
NO _x	150	mg/Nm ³

Punto di emissione E27/a – Turbina di compressione gas Nuovo Pignone KA05

Portata massima	100.000	Nm ³ /h
Altezza	15,35	m
Temperatura	450	°C
Sezione	4,67	m²
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

CO	100	mg/Nm ³
NO _x	150	mg/Nm ³

1. **Per i due punti di emissione sopraindicati, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo da effettuare in sede di messa a regime.**
2. Le attività di messa a regime di cui al punto precedente devono avvenire successivamente alla messa in esercizio e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della data di messa in esercizio; la Ditta deve provvedere a comunicare le date previste per tali attività (messa in esercizio e messa a regime), come previsto all'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e smi e ad effettuare almeno un autocontrollo analitico alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime; gli esiti di tali autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente entro 3 mesi dal loro svolgimento;
3. **Entro 30 giorni** dalla data di messa a regime, la Ditta è tenuta a trasmettere il Manuale di Gestione dello SME al Servizio Territoriale ARPAE competente

2.2) nella Tabella del paragrafo D2.5) Emissioni in acqua, sono esclusi i seguenti parametri: **Idrocarburi Totali e Solventi clorurati**; si indica inoltre come **unica attività di monitoraggio, l'autocontrollo con frequenza annuale per lo scarico esclusivamente per i parametri significativi già individuati nella Tabella** come modificata **relativi allo scarico S1**;

2.3) il paragrafo D2.5.2) Acque meteoriche – (Scarichi S2, S3, S4, S5, S6) è modificato nel modo seguente:

- la procedura individuata dalla Società che prevede ispezione giornaliera e bonifica, se necessaria, dello scarico della guardia idraulica, risulta un corretto monitoraggio delle acque meteoriche pulite, senza procedere alla esecuzione di campionamenti;

2.4) il paragrafo D2.6) EMISSIONI NEL SUOLO viene sostituito da quanto di seguito riportato:

“Serbatoi

I serbatoi contenenti sostanze pericolose e i fusti fuori terra, sono dotati di bacino di contenimento. Su tali serbatoi devono essere effettuati interventi di manutenzione come di seguito riportato

Tipologia serbatoio	Tipologia controllo	Frequenza	Tipologia registrazione
Serbatoi dedicati al contenimento di oli lubrificanti	Monitoraggio dei pressostati di verifica delle intercapedini	mensile	Registro interno (a disposizione degli organi di controllo
Serbatoi interrati (gasolina, gasolio, acque olee)	Verifica di tenuta	biennale	Registro interno (a disposizione degli organi di controllo

Requisiti di notifica specifici

Nessun requisito di notifica specifico.”

2.5) il paragrafo D2.8) – Gestione rifiuti – Monitoraggio – viene modificato nel modo seguente:

- Il monitoraggio, previsto al punto D2.8) rifiuti, delle aree di deposito temporaneo di rifiuti di aziende terze deve considerarsi esteso a tutti i depositi temporanei di rifiuti presenti in centrale, sia prodotti da ENI spa sia prodotti che presi in carico da ditte terze.

2.6) il sottoparagrafo D3.1.4 – Misure in continuo del Paragrafo D3 – Piano di Monitoraggio e Controllo – viene modificato nel modo seguente:

Per le 4 turbine Nuovo Pignone KA03-KA04-KA05-KA06 (emissioni E18a, E19a, E27a, E28a) di potenza termica nominale superiore a 6 MWt è previsto il monitoraggio in continuo dei parametri Ossigeno, temperatura, CO e NO_x nei fumi di combustione. Per quanto riguarda il Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME) la nuova strumentazione deve essere conforme a quanto previsto nell'Allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e alla norma UNI 14181:2015. Le procedure seguite dall'azienda devono essere riassunte in un Manuale di Gestione dello SME e tenute a disposizione dell'Autorità Competente e di ARPAE. L'elaborazione, la presentazione e la valutazione dei dati deve essere svolta secondo quanto indicato dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., paragrafo 5. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi orari convalidati: i valori medi orari sono invalidati se la disponibilità dei dati elementari è inferiore al 70%. Il valore medio giornaliero si ottiene dai valori medi orari convalidati e deve essere registrato al termine di ogni giorno. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70%, il valore medio giornaliero è invalidato. Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento dell'impianto nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi il valore medio è ritenuto non significativo. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi, l'Autorità competente per il controllo prescrive al gestore di assumere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo in continuo. Se il gestore prevede che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative è tenuto ad informare tempestivamente ARPAE SAC e Servizio Territoriale a mezzo pec. Il gestore deve predisporre nel caso sopracitato delle misure discontinue del/dei parametro/i non rilevati con il sistema di monitoraggio in continuo. È possibile inoltre stimare da parametri di processo le emissioni al camino dei principali inquinanti emessi. Tale procedura di stima deve essere presentata dall'azienda ad ARPAE SAC e validata dalla stessa di

concerto con ARPAE Servizio Territoriale. I valori misurati con procedure discontinue e/o stimati con algoritmi di calcolo dovranno essere archiviati e resi disponibili alle autorità competenti al controllo. Relativamente a malfunzionamenti degli analizzatori dello SMCE, nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione, manchino misure in continuo dei parametri di processo necessari al calcolo delle concentrazioni normalizzate (% di Ossigeno, % di Vapore acqueo, ecc.) dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

- dopo 48 ore dovrà essere effettuata almeno 1 misura discontinua al giorno, ciascuna di durata pari a 60 minuti in sostituzione di quelle continue. Nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, dovranno essere attuate le seguenti misurazioni;
- per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento degli apparati di controllo della combustione in caldaia, garantendo in tale modo un regime di marcia noto e correttamente gestito;
- dopo le prime 48 ore di blocco dovrà essere effettuata 1 misura discontinua al giorno, della durata di almeno 60 minuti, per NOx non misurati, in sostituzione delle misure continue. Il Manuale di Gestione dello SME deve essere redatto secondo quanto indicato nella linea guida ISPRA87/2012 "Guida tecnica per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)" ed ogni modifica del manuale deve essere preventivamente comunicata. Le procedure seguite devono comprendere almeno:
 - verifiche periodiche ed automatiche di autodiagnosi del sistema;
 - calcolo dell'intervallo di confidenza delle misurazioni;
 - verifiche periodiche di calibrazione (zero e span con gas certificati) degli analizzatori;
 - verifiche periodiche di taratura del sistema di misurazione con metodi di riferimento;
 - verifiche previste dalla norma UNI EN 14181 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura (corretta installazione, test di sorveglianza annuale, ecc.). Nel Manuale di Gestione SME oltre a riportare le frequenze e le modalità di calibrazione, verifica e manutenzione degli strumenti, sono definiti i sistemi di acquisizione, archiviazione, validazione ed elaborazione dei dati, nonché le modalità operative e di comunicazione in caso di anomalie nella conduzione della centrale e in caso di avarie dei relativi SMCE.

Infine come riportato nelle Linee Guida Ispra 87/2013 si sottolinea che il Manuale SME "ha validità non superiore a 5 anni dalla sua emissione e almeno ogni 12 mesi deve essere riesaminato dal Gestore ed, eventualmente, revisionato in accordo con le pertinenti Autorità".

Il Gestore deve elaborare e trasmettere all'Autorità Competente e di Controllo il Manuale di Gestione dello SMCE nel quale siano indicate, oltre alle frequenze e alle modalità di calibrazione degli strumenti, anche i format di comunicazione ad ARPAE -Servizio Territoriale e ARPAE SAC di anomalie nella conduzione dell'impianto e di avarie dello SMCE. In caso di modifiche al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il Gestore deve provvedere a fornire all'Autorità Competente e di Controllo, il relativo aggiornamento del Manuale di Gestione dello SMCE.

3. **RISPETTO all'impatto acustico**, la Società ENI SPA è **tenuta ad effettuare un monitoraggio acustico** specifico dopo la messa a regime dei nuovi camini (E19 a, E27a).
4. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti condizioni e prescrizioni stabilite nell'AIA di cui alla Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n. 2018-1956 del 20/04/2018;**
5. **DI DARE ATTO** che la frequenza dei controlli programmati effettuati dall'organo di vigilanza è **triennale**, come riportato nella DGR 2124 del 10/12/2018, con la quale è stato definito il Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC, il quale prevede le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione (riportata in allegato B alla DGR 2124/2018) e la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 (riportata in allegato C alla DGR 2124/2018);
6. di assumere il presente provvedimento di modifica non sostanziale dell'AIA n. 2018-1956 del 20/04/2018 e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
7. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-ai.a.rpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del presente procedimento, pari a 60 (sessanta) giorni, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

(Dott. Alberto Rebucci)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.